



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

e)

Parere alla Proposta di Deliberazione di G.C. 39 del 05/04/2023, avente ad oggetto “Lavori di Interventi urgenti di rifunzionalizzazione del canale presente all’altezza del sottopasso autostradale (via Arena) in adiacenza al Vecchio Badagnano, con funzione di alleggerimento dello stesso - Variazione di Bilancio Esercizio Provvisorio”

Allegato al Verbale n. 27 del 11.04.2023

Con determinazione dirigenziale n. 00536/2020 del 14/04/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi urgenti di rifunzionalizzazione del canale presente all’altezza del sottopasso autostradale (via Arena) in adiacenza al Vecchio Badagnano, con funzione di alleggerimento dello stesso”.

L’importo del progetto ammonta a complessivi euro 701.577,52 in forza di accordo di programma sottoscritto in data 19/11/2020 e approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12/12/2019 con il quale venivano stanziati dalla Città Metropolitana di Napoli i fondi a copertura della spesa dei lavori indicati in oggetto.

Ad oggi si è proceduto alla consegna dei lavori avvenuta in data 22/11/2021 e successivamente con verbale del 31/12/2021 i medesimi lavori venivano sospesi. Con verbale in data 09/01/2023 veniva ordinata la ripresa dei lavori pertanto l’accertamento e l’impegno contabile iscritto nella contabilità del Comune di Afragola nel 2022 e risultanti tra i residui attivi e passivi a fine 2022 vanno eliminati e di conseguenza va effettuata una variazione di bilancio 2021/2023 annualità 2023, attualmente in gestione provvisoria, per poter iscrivere la spesa e l’entrata nella gestione ordinaria, come giustamente argomentato con deliberazione della Corte dei conti, sezione autonomie n. 21/2020/QMIG.

L’intervento di che trattasi è stato impropriamente riportato a residui passivi, in quanto non si tratta di un debito scaduto, né risulta riscossa l’entrata correlata, anch’essa impropriamente appostata a residui attivi trattandosi di contributo a rendicontazione.

Pertanto, con la proposta in oggetto, da approvarsi in via d’urgenza dalla G.C., si disattendono i residui destinati ad essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e si procede alla reiscrizione delle partite considerate nel bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2023, apportando le seguenti variazioni:

ENTRATA – Competenza ANNO 2023

4.200.01.105	Interventi urgenti di rifunzionalizzazione del canale presente all’altezza del sottopasso autostradale in adiacenza al vecchio Badagnano con funzione di alleggerimento dello stesso	€ 701.577,52
--------------	--	--------------



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SPESA – Competenza ANNO 2023

10.05.2.202.105	Interventi urgenti di rifunionalizzazione del canale presente all'altezza del sottopasso autostradale in adiacenza al vecchio Badagnano con funzione di alleggerimento dello stesso	701.577,52
-----------------	---	------------

Il Collegio

VISTO

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 14.06.2022, con la quale si è formalmente dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Afragola;
 - la deliberazione Commissariale n. 76 del 18.08.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 - 2023 e relativi allegati;
 - la deliberazione Commissariale n. 85 del 22.09.2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2022 del 14.06.2022 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione 2021 e i suoi allegati;
 - il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 239, comma 1. lett. b);
 - l'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000 che disciplina le variazioni di bilancio di previsione e al Piano Esecutivo di Gestione con particolare riferimento all'art. 3 lett.a);
 - l'art 42 del d.lgs. n. 267/2000 che così recita "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine".
- l'art. 250, comma 2, del TUEL che così recita: "Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere";



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- il Regolamento di contabilità;

ESAMINATA

La proposta di cui in oggetto a firma dell'Assessore LL.PP. avv. Giuseppe Catalano predisposta dal Dirigente del Settore LL.PP. ing. Nunzio Boccia.

OSSERVATO

- che l'urgenza viene motivata nella relazione istruttoria in quanto necessita l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, la cui posposizione dei termini comporterebbe gravi danni all'Ente;
- che la stessa risulta essere in linea con gli obiettivi e la strategia posta a base della programmazione con una spesa totale finanziata per intero con accordo di programma sottoscritto in data 19/11/2020 e approvato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 762 del 12/12/2019 con il quale venivano stanziati dalla Città Metropolitana di Napoli i fondi a copertura della spesa dei lavori indicati in oggetto". ;
- che l'adozione, da parte dell'Organo esecutivo, ai sensi dell'art. 175, co. 4, del d.lgs. n. 267/2000, di variazioni al Bilancio, assumendo i poteri del Consiglio, salvo ratifica, non deve rappresentare una regola, bensì un'eccezione dettata da adeguata motivazione.

DATO ATTO

- che la variazione è disposta ai sensi dell'art. 250 comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- che con la variazione in esame viene garantito il pareggio complessivo del bilancio, nonché l'equilibrio della gestione corrente e della gestione in conto capitale;
- che la variazione in esame possiede formalmente i requisiti intrinseci della congruità, della coerenza e dell'attendibilità contabile;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del TUEL

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di G.C. n. 39 del 05/04/2023 di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

avv. prof. Carmine Cossiga

dott. Giuseppe Annese

dott. Gennaro Iervolino